

DELIBERAZIONE 23 APRILE 2024
159/2024/R/GAS

**DETERMINAZIONE DEI PREMI E DELLE PENALITÀ RELATIVI AI RECUPERI DI SICUREZZA
DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE PER UN'IMPRESA DI
DISTRIBUZIONE, PER L'ANNO 2013**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1292^a riunione del 23 aprile 2024

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (di seguito: RQDG), in ultimo modificata con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 25 ottobre 2012, 436/2012/R/GAS;
- la deliberazione 21 gennaio 2016, 20/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 20/2016/R/GAS);
- l'istanza presentata in data 16 aprile 2024 (prot. Autorità 27727 di pari data) dalla società BIM Belluno Infrastrutture S.p.A. (di seguito: società BIM) per la revoca/annullamento in autotutela della deliberazione 20/2016/R/GAS.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 12 della RQDG fissa gli obblighi di servizio relativi alla sicurezza; il comma 12.6 dispone, in particolare, che l'impresa distributrice sia tenuta ad effettuare l'ispezione di ogni tratto della rete almeno con una frequenza quadriennale;
- l'articolo 32 della RQDG prevede per le imprese di distribuzione un sistema incentivante dei recuperi di sicurezza per tutti gli impianti di distribuzione gestiti dalla medesima impresa, e definisce due componenti distinte di premialità, rispettivamente relative all'odorizzazione del gas e alle dispersioni;

- in particolare, il comma 32.21 stabilisce che, qualora venga accertato per un impianto di distribuzione il mancato rispetto di uno o più obblighi di servizio di cui all'articolo 12 della RQDG, qualora abbia diritto ad incentivi per recuperi di sicurezza calcolati ai sensi dei commi 32.4 e 32.14, l'impresa perda per l'anno di riferimento il diritto a riscuotere gli incentivi.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 20/2016/R/GAS l'Autorità ha determinato i premi e le penalità relativi ai recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale per l'anno 2013 ai sensi dell'articolo 32 della RQDG, come indicato nelle Tabelle 3.1 (premi per recuperi di sicurezza relativi alla componente odorizzazione per l'anno 2013) e 3.2 (premi e penalità per recuperi di sicurezza relativi alla componente dispersione per l'anno 2013) allegate alla medesima deliberazione e riportanti i premi spettanti alle imprese distributrici;
- in tali tabelle, la società BIM non risultava assegnataria di alcun premio in quanto, in base al combinato disposto dei commi 12.6 e 32.21 della RQDG non risultavano rispettati gli obblighi di servizio relativi all'ispezione quadriennale di ogni tratto di rete per il solo impianto di Seren del Grappa; tale evenienza determinava il mancato riconoscimento dei premi per i recuperi di sicurezza sull'intero perimetro delle reti gestite dalla società.

CONSIDERATO CHE:

- in data 16 aprile 2024, la società BIM ha presentato all'Autorità istanza per la revoca/annullamento in autotutela della deliberazione 20/2016/R/GAS, richiedendo il riconoscimento integrale dei premi relativi ai recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale per l'anno 2013, in quanto la società:
 - evidenziava che nel quadriennio era stato effettivamente ispezionato ogni tratto di rete dell'impianto di Seren del Grappa e che la differenza tra la lunghezza della rete ispezionata nell'impianto di Seren del Grappa e la lunghezza di rete complessiva dell'impianto rese disponibili nell'ambito della raccolta dati sicurezza predisposta dall'Autorità era da ricondursi unicamente a una tolleranza fisiologica derivante da una diversa sensibilità dei sistemi di misura della cartografia e dei sistemi di rilevazione a bordo del veicolo di rilevazione delle dispersioni;
 - presentava dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante della società affidataria del servizio di ricerca delle dispersioni che attestava l'esecuzione dell'attività su ogni tratto di rete dell'impianto in oggetto per l'anno 2013;
- sebbene la società abbia trasmesso elementi solo dopo la chiusura dei procedimenti di determinazione dei premi-penalità nei suoi confronti, tuttavia, a seguito di un maggior approfondimento degli elementi acquisiti, lo scarto tra le

due misurazioni risulta ragionevole e fisiologico, rispetto alle tecnologie impiegate.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno intervenire, in autotutela e tenuto conto del carattere di peculiarità degli aspetti tecnici evidenziati nell'istanza della società BIM, riconoscere alla società i premi relativi ai recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale per l'anno 2013

DELIBERA

1. di determinare i premi relativi ai recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale da erogare alla società BIM Belluno Infrastrutture S.p.A., per l'anno 2013, in misura pari a 124.583,31 euro;
2. di dare mandato alla Cassa per i servizi energetici e ambientali di provvedere al pagamento dei premi di cui al precedente punto 1, entro il termine del mese successivo a quello di pubblicazione del presente provvedimento, a valere sul Conto per la qualità dei servizi gas;
3. di trasmettere la presente deliberazione alla società BIM Belluno Infrastrutture S.p.A. e di pubblicarla sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

23 aprile 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini